

**Regione Basilicata**  
**Legge Regionale n. 33 del 5 aprile 2000**

**Istituzione di un marchio di qualità ambientale per le strutture ricettive  
turistiche di Basilicata**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 25 del 10 aprile 2000

**ARTICOLO 1**

La Regione Basilicata, al fine di elevare la qualità ambientale del sistema ricettivo regionale, diversificando e incentivando l'offerta turistica eco-compatibile, istituisce il marchio di qualità ambientale per le strutture ricettive e turistiche di Basilicata.

**ARTICOLO 2**

Il marchio contraddistinguerà gli esercizi alberghieri impegnati a realizzare una serie di azioni e di comportamenti stabiliti secondo quanto previsto dall'art. 6, atti a rendere la gestione eco-efficiente, salvaguardare e valorizzare il patrimonio ambientale locale e migliorare la qualità della vita all'interno dell'albergo.

**ARTICOLO 3**

Gli albergatori che intendono aderire volontariamente al programma dovranno far pervenire specifica richiesta all'Azienda di Promozione Turistica di Basilicata entro il 31 Maggio di ogni anno.

**ARTICOLO 4**

L'Azienda di Promozione Turistica di Basilicata si incarica di ideare e realizzare il marchio di qualità ambientale secondo le modalità che la stessa riterrà più opportune, sovrintende e coordina la promozione,

programmazione e sviluppo del progetto assicurando alle singole imprese rappresentatività, tutela e supporto.

**ARTICOLO 5**

La Regione Basilicata intraprenderà iniziative per la pubblicizzazione del marchio, si adopererà per rendere praticabili gli impegni concordati la cui operatività completa dipende da servizi collettivi e opererà per realizzare una politica di incentivazione dei comportamenti eco-compatibili attraverso nuovi strumenti formativi e fiscali finalizzati agli standard di qualità in linea con gli impegni previsti dal marchio di qualità ambientale.

**ARTICOLO 6**

- 1) L'Azienda di Promozione Turistica di Basilicata provvederà alla elaborazione e diffusione tra le imprese aderenti all'iniziativa di un disciplinare che riassume gli impegni e permetta anche di coinvolgere direttamente e attivamente il turista nella valutazione del grado di soddisfazione relativamente agli obiettivi assunti dall'esercizio alberghiero.
- 2) Il disciplinare deve tener conto di adeguati parametri di gestione aziendale eco-efficienti, volti a salvaguardare e valorizzare l'acqua, l'energia, l'alimentazione, le tradizioni locali, i trasporti, i beni culturali, la ricettività, il contenimento di qualsiasi fonte di inquinamento.

## **ARTICOLO 7**

L'Azienda di Promozione Turistica di Basilicata assume le funzioni di programmazione degli impegni, di valutazione delle Imprese richiedenti, di coordinamento e organizzazione del progetto a livello Regionale, ivi comprese le funzioni di proposta degli alberghi per la concessione del marchio, nonché ogni utile azione volta alla verifica del rispetto del disciplinare.

## **ARTICOLO 8**

La concessione del marchio comporta la possibilità di utilizzare lo stesso per attività promozionali e commerciali da parte delle Aziende singole e/o gruppi di alberghi partecipanti al progetto nei modi e nei

termini definiti.

## **ARTICOLO 9**

- 1) 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L.50.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal capitolo 7465 concernente "Fondo globale per le funzioni normali - spese correnti" del Bilancio di Previsione 2000 e istituzione nello stesso del nuovo capitolo 6293 avente la denominazione "Spese per la istituzione di un marchio di qualità ambientale per le strutture ricettive e turistiche di Basilicata".
- 2) Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 2000 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

## **ARTICOLO 10**

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.